

**SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO: CESSIONE QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
**INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE**
**ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA**

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2011 € 10.269.673  
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1  
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it) - email: info@iblbanca.it

**INFORMAZIONE SUL DIPENDENTE DEL FINANZIATORE CHE PROCEDE ALL'OFFERTA FUORI SEDE**

**COGNOME:** \_\_\_\_\_ **NOME:** \_\_\_\_\_ **MATRICOLA:** \_\_\_\_\_

Per tale modalità di offerta non sono dovuti dal Cliente costi e oneri aggiuntivi

(Tale sezione dovrà essere compilata dal personale incaricato solo ed esclusivamente nel caso di offerta fuori sede)

**CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**
**PRODOTTI**
**CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI)**

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.

**CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (RISERVATO AI PENSIONATI)**

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote del trattamento pensionistico mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza del diritto al percepimento della pensione.

Entrambi i prodotti sono regolati dalle seguenti disposizioni di legge: DPR 5/1/1950 n. 180 e successivi regolamenti e successive integrazioni e modificazioni e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006.

**SOGGETTI DESTINATARI DEI PRODOTTI**

I Prodotti sono destinati esclusivamente ai seguenti soggetti:

**Cessione del quinto dello Stipendio:** Lavoratori Dipendenti del settore statale, pubblico e privato;

**Cessione del quinto della Pensione:** Pensionati.

**CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI**

<b>I</b>	<b>Esistenza di un Rapporto di Lavoro Dipendente o di Pensionamento</b> Presupposto essenziale è il diritto al percepimento da parte del richiedente il prestito ad un compenso per una prestazione professionale svolta e/o ad un trattamento pensionistico.
<b>II</b>	<b>Produzione del Certificato di Stipendio/Pensione (o altra attestazione)</b> Il certificato o qualunque altro documento equipollente, deve essere rilasciato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione od il compenso per l'attività professionale, ovvero l'ente pensionistico o il fondo previdenziale che eroga la pensione ed ha la funzione di attestare gli elementi necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza/diritto a percepire una pensione ovvero il diritto di percepire un compenso, anzianità di servizio maturata; assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; ammontare della retribuzione/pensione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota cedibile; esistenza di altre trattenute in busta paga/pensione per pignoramenti e/o altri finanziamenti.
<b>III</b>	<b>Informativa precontrattuale</b> Sulla base della quota cedibile che rappresenta la rata del prestito, viene formulata dal Finanziatore una proposta precontrattuale che riproduce le condizioni del prestito in riferimento alle esigenze finanziarie del Cliente e alla durata del prestito.
<b>IV</b>	<b>Stipula del Contratto di Credito tra il Cliente e il Finanziatore e Cessione dei diritti su Quote dello Stipendio/Compenso/Pensione</b> Qualora il Cliente accetti la proposta precontrattuale formulata dal Finanziatore si perviene alla stipula del contratto con il quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Finanziatore accorda al Cliente il prestito a titolo di mutuo;</li> <li>- il Cliente cede a quest'ultimo, a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 180/50 e successivo regolamento, parte del credito da lui vantato nei confronti del proprio datore di lavoro/ente o dal fondo previdenziale per le retribuzioni/pensioni maturande e conferisce a quest'ultimo specifico mandato irrevocabile affinché trattenga mensilmente sulla busta paga/pensione la rata necessaria al rimborso del prestito e la versi al Finanziatore.</li> </ul>
<b>V</b>	<b>Garanzie accessorie previste per tutti Lavoratori Dipendenti e Pensionati</b> Le garanzie previste sul presente prestito sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la costituzione, solo per i Clienti Lavoratori Dipendenti, all'atto del perfezionamento del contratto di un vincolo a favore del Finanziatore sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile) maturato e maturando presso il datore di lavoro del Cliente a garanzia del rimborso del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito del rapporto di lavoro tra il Cliente e lo stesso datore di lavoro. In forza del suddetto vincolo il Cliente non potrà avvalersi del diritto di cui all'articolo 2120 comma 6° del codice civile (anticipazione sul TFR) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito;</li> <li>- la stipula, da parte del Finanziatore, di due polizze assicurative di cui una a copertura del Rischio Vita e un'altra ad integrazione dell'eventuale TFR a copertura del Rischio Impiego del Cliente.</li> </ul> <p>La polizza <b>Rischio Vita</b> garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della polizza assicurativa, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione medica presentata dallo stesso Cliente, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.</p> <p>La polizza <b>Rischio Impiego</b>, non prevista per i Clienti Pensionati, garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il datore di lavoro. Qualora la compagnia assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del Cliente.</p> <p><i>Gli originali delle polizze, in quanto a beneficio del Finanziatore, saranno custoditi dal Finanziatore fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere, previa richiesta scritta, copia delle stesse.</i></p> <p><i>Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla compagnia di assicurazione.</i></p>

	<p><b>Garanzia accessorie alternative previste per i soli Lavoratori Dipendenti dallo Stato e dal Gruppo Ferrovie dello Stato</b>          I Lavoratori Dipendenti dallo Stato e Dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, rimanendo ferma la costituzione di un vincolo a favore del Finanziatore sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile) maturato e maturando presso il datore di lavoro del Cliente a garanzia del rimborso del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito del rapporto di lavoro tra il Cliente e lo stesso datore di lavoro, possono in alternativa alla stipula parte del Finanziatore delle due polizze assicurative a copertura dei Rischio Vita e Impiego, decidere di far rilasciare la garanzia a copertura dei suddetti Rischi da parte dell'INPDAP (ai sensi dell'articolo 16 del DPR 180/50 nel caso di Dipendenti dello Stato) o da parte delle Ferrovie dello Stato (ai sensi dell'articolo 14 del RD 850/14 nel caso di dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato).</p>
<b>VI</b>	<p><b>Costi dell'operazione, Rata e Tasso</b>          Si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente documento.</p>
<b>VII</b>	<p><b>Estinzione Anticipata e Rinnovo</b>          Il Cliente qualora ravvedesse l'opportunità può provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere la somma delle rate a scadere al netto dell'abbuono degli interessi futuri e delle spese non ancora maturate. Nel caso in cui l'estinzione sia finalizzata all'erogazione di un altro prestito sarà liquidata al Cliente la differenza tra il netto erogabile del nuovo prestito ed il debito maturato dal precedente. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore di quanto da esso contrattualmente dovuto in relazione all'estinzione anticipata del prestito.</p>
<b>VIII</b>	<p><b>Tempo dell'esecuzione dell'operazione</b>          Il netto ricavo del prestito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso Finanziatore abbia ricevuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal Cliente e/o da terzi tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed all'esecuzione dell'attività istruttorie;</li> <li>• dal soggetto fornitore delle coperture assicurative le relative polizze assicurative come previste al precedente punto V.</li> <li>• da parte del datore di lavoro/ente pensionistico o dal fondo previdenziale da cui il Cliente dipende/percepisce il trattamento pensionistico, ovvero il compenso per l'attività professionale svolta, il nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili.</li> </ul>
<b>IX</b>	<p><b>Portabilità</b>          Il presente prestito è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazione nella legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha introdotto la cosiddetta "Portabilità del mutuo" (articolo 8 del citato decreto legge). La portabilità consiste nella possibilità per il Cliente di stipulare presso un altro Finanziatore un nuovo contratto di finanziamento, ad estinzione del finanziamento originario, attraverso il meccanismo della "surrogazione nelle garanzie originarie per volontà del debitore" (articolo 1202 del Codice Civile).          Nell'ipotesi di surrogazione il nuovo Finanziatore surrogato subentra nelle garanzie del credito surrogato.</p>

## RISCHI TIPICI

### RISCHIO DI TASSO

Per effetto del tasso fisso il Cliente non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del servizio del debito) di una futura riduzione dei tassi.

### ESTINZIONE ANTICIPATA

Rischio di mancato rimborso di alcune voci di spesa sostenute dal Cliente.  
 In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto al TAN per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate.  
 Si veda per maggior chiarimenti la voce "spese non rimborsabili" sul prospetto "condizioni economiche applicate" del presente documento.

### GARANZIE

Nei casi di invalidità della copertura assicurativa relativa al Rischio Vita stipulata dal Finanziatore o in alternativa a scelta del Cliente rilasciata dall'INPDAP o dal Gruppo Ferrovie dello Stato, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.  
 La copertura assicurativa relativa al Rischio Impiego (non prevista per i Pensionati), stipulata dal Finanziatore o in alternativa a scelta del Cliente rilasciata dall'INPDAP o dal Gruppo Ferrovie dello Stato, non estingue il debito del Cliente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazione o in alternativa a scelta del Cliente dell'INPDAP o del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell'eventuale importo che quest'ultimi avranno liquidato al Finanziatore in caso di verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia.

### DECORRENZA DELLE TRATTENUTE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico in fase di notifica del contratto di prestito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

### COMUNICAZIONI ALLE CENTRALI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Rischio che il nominativo del Cliente possa essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge o per volontà (sistemi di informazione creditizia), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali.

**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE**

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
<b>RATA DURATA E DECORRENZA</b>	
RATA PERIODICITÀ RATA DURATA CAPITALE LORDO MUTUATO DECORRENZA DELL'OPERAZIONE data di decorrenza degli interessi	Costante Mensile Da 24 a 120 mesi Somma delle rate Il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del contratto di prestito al Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente o se diverso del primo giorno del mese stabilito dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente in fase di notifica Conseguentemente la decorrenza del prestito può variare in funzione del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente
<b>INTERESSI</b>	
TASSO ANNUO NOMINALE SCALARE (T.A.N.) TASSO ANNUO EFFETTIVO SCALARE (T.A.E.) VARIABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI TASSO DI INTERESSE DI MORA INTERESSI A FAVORE DEL CLIENTE interessi riconosciuti a favore del Cliente nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza dell'operazione INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO interessi riconosciuti a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza dell'operazione	Max 5,00% Max 5,12% Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 gg.) T.A.N. applicato + 5 punti percentuali Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza
<b>COMMISSIONI E SPESE</b>	
<b>A</b> SPESE DI ISTRUTTORIA	Max € 450,00
<b>B</b> COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE per oneri e rischi di attivazione del prestito presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di Lavoro/Enti Pensionistici	Max 4,00% del Capitale Lordo Mutuato
<b>C</b> COMMISSIONI DI GESTIONE per prestazioni e oneri connessi alla gestione amministrativa e contabile del prestito e all'incasso delle rate per l'intero periodo di ammortamento e per l'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria per tutto il periodo di ammortamento del prestito	Max 28,00% del Capitale Lordo Mutuato Sono in tale voce ricomprese le Spese di Gestione Documentale
<b>D</b> SPESE INCASSO RATA per spese richieste direttamente dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico per la gestione delle trattenute ed il loro pagamento	Tale importo, solitamente commisurato al numero delle rate, è determinato ed imposto dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico
<b>E</b> COSTI ASSICURATIVI previsti solo ed esclusivamente per i Dipendenti dello Stato o del Gruppo Ferrovie dello Stato in caso di opzione del Cliente a voler far garantire il prestito con la copertura rilasciata rispettivamente dall' INPDAP o dalle Ferrovie dello Stato	Secondo la tariffa applicata dai soggetti che rilasciano la copertura
<b>F</b> ONERI ERARIALI Imposta sostitutiva art.17 dpr 601/73 ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico	Secondo Tariffa in Vigore  € 25,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTALE per conservazione, custodia e messa a disposizione del Cliente della documentazione contrattuale per il periodo di legge	Max € 150,00 Tale voce di costo è in ogni caso ricompresa nella C) Commissioni di Gestione
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA</b>	
MODALITÀ E TERMINI DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata
IMPORTO DOVUTO	Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell'Importo Dovuto
INDENNIZZO	Il Cliente dovrà rimborsare oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione delle rate non scadute
	1,00 % del capitale residuo calcolato secondo quanto previsto alla voce "importo dovuto" al momento dell'estinzione se la vita residua del contratto di credito è superiore a un anno
	0,50 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno
	In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto
	L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro
SPESE NON RIMBORSABILI	In qualunque ipotesi di estinzione anche conseguente a rinnovo, i costi indicati alle lettere A), B), F) e le spese di gestione documentale non saranno rimborsati
	Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate di cui alla lettera C), al netto delle spese di gestione documentale, e D). Gli eventuali costi assicurativi di cui alla lettera E) potranno essere rimborsati dal soggetto garante obbligato per legge secondo le norme che la disciplinano

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
<b>DIRITTO DI RIPENSAMENTO</b> DIRITTO DI RIPENSAMENTO	<p>Il Cliente può recedere dal contratto di prestito entro 14 giorni            Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del D.Lgs 385/93            Il Cliente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviando a questi, prima della scadenza del termine, una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.            Se il contratto di prestito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso            In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione</p>
<b>TAEG - TEG - TEGM</b> <b>T.A.E.G. - TASSO ANNO EFFETTIVO GLOBALE</b> Calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia. <b>IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito.</li> <li>- gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.</li> <li>- il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.</li> <li>- i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento</li> </ul>	<p>Per prestiti il cui Capitale Netto Mutuato è:            inferiore o pari a 5.000,00 euro - TAEG Max 19,95%            superiore a 5.000,00 euro - TAEG Max 18,50%</p>
<b>T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE</b>  CATEGORIA DI APPARTENENZA	<p>In ogni caso non superiore al TEGM ai fini della legge sull'usura aumentato del 25% cui si aggiunge un ulteriore margine del 4%. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.  <b>Prestiti Contro Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione</b></p>
<b>T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO</b> Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie	<p>Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo documento è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet <a href="http://www.iblbanca.it">www.iblbanca.it</a></p>

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

## PRINCIPALI NORME COMUNI CHE REGOLANO LE CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE

**Mutuo.** Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del finanziatore dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio/pensione e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro/ente pensionistico (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi/pensione tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi.

Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente. In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere **A), B), C), D), E) e F)** del prospetto "condizioni economiche applicate" del presente documento nonché eventuali interessi di preammortamento calcolati sul valore attualizzato al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

**Vincolo sul trattamento di fine rapporto e indennità similari.** Il Cliente costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il Cliente stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del contratto, un vincolo a favore del finanziatore a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.

Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

**Mandato di Pagamento.** Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende/ricorre la prestazione pensionistica mandato irrevocabile affinché la stessa:

- trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi/pensione, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla al finanziatore;
- trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce al finanziatore mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso finanziatore, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

**Estinzione Anticipata** In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché l'indennizzo previsto dalla legge. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere **A), B), F)** e le spese di gestione documentale non saranno rimborsabili. Gli importi indicati alle lettere **C)** al netto delle spese di gestione documentale, e **D)** saranno invece rimborsati al Cliente per la sola quota non maturata. Gli eventuali costi assicurativi di cui alla lettera **E)** potranno essere rimborsati dal soggetto garante obbligato per legge secondo le norme che la disciplinano

**Copertura Assicurativa.** Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessioni del quinto, relativi regolamenti e circolari e normative in materia (articolo 54 D.P.R. 180/1950) contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego (quest'ultimi rischi non previsti per le cessioni del quinto della pensione) del Cliente.

Il Cliente prende atto che il finanziatore stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio dello stesso finanziatore, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della polizza assicurativa, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente, il finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Il Cliente prende, inoltre, atto che il finanziatore stipula una polizza per i rischi diversi impiego (ramo assicurativo "credito"), con costo a suo carico ed a beneficio dello stesso finanziatore, e che la compagnia di assicurazione resterà surrogata al finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale, pertanto, sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Gli originali delle polizze assicurative ivi comprese le condizioni generali e specifiche di assicurazione di cui ai precedenti punti sono custoditi dal finanziatore in quanto quest'ultimo è il beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro. Il Cliente ha sempre il diritto di ottenere, previa richiesta scritta al finanziatore, copia della documentazione assicurativa.

**Copertura Assicurativa (solo ed esclusivamente per i Dipendenti dello Stato o del Gruppo Ferrovie dello Stato in caso di opzione del Cliente a voler far garantire il prestito con la copertura rilasciata rispettivamente dall'INPDAP o dalle Ferrovie dello Stato)** il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessioni del quinto e relativi regolamenti contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del cedente

Per effetto del presente atto, il Cliente è tenuto a richiedere, con costo a suo carico ed a beneficio del finanziatore, al Fondo di Garanzia dell'INPDAP o alle Ferrovie dello Stato definiti entrambi di seguito disgiuntamente ("Fondo"), il rilascio di una apposita garanzia, per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito stesso, secondo le condizioni previste al DPR 180/50.

Al fine dell'ottenimento della garanzia a copertura del rischio vita, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della suddetta garanzia, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso cedente, il finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Per effetto della garanzia a copertura del rischio impiego, il Cliente prende atto che il Fondo resterà surrogato al finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stesso Fondo, il quale pertanto sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cliente.

**Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine.** In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi/pensione o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

**Concessione ed Erogazione del Prestito.** La concessione del prestito e quindi l'efficacia del contratto, è subordinata a giudizio insindacabile del finanziatore, alla consegna da parte del Cliente di tutti gli atti o documenti necessari per il rilascio e per la validità della garanzia assicurativa ed al rilasciato incondizionato da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cliente dipende/ricorre la prestazione pensionistica dell'accettazione degli obblighi trattenuti.

**Diritto di Compensazione.** In presenza di più rapporti di prestito tra il Cliente ed il finanziatore caratterizzati, come il presente prestito, da un mandato a pagare su quote della retribuzione e/o pensione, il finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 C.C. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal finanziatore stesso, quest'ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti prestiti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

**Diritto di recesso dal contratto.** Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga al finanziatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso.

In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

**Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie.** Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami del finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Via Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet [ufficioreclami@iblbanca.it](mailto:ufficioreclami@iblbanca.it). L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

**Cessione dei diritti derivanti dal contratto.** Il finanziatore potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Di tale cessione verrà data comunicazione dal finanziatore anche successivamente al perfezionamento della stessa. Il Cliente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al finanziatore.

**Portabilità.** Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente dal finanziatore ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo del finanziatore (art. 1202 C.C.).

## LEGENDA

<b>AMMORTAMENTO</b>	Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.
<b>CAPITALE LORDO MUTUATO</b>	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
<b>CAPITALE NETTO MUTUATO</b>	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.
<b>COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE</b>	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro/ente pensionistico, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenuti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie. Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all'accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell'inizio delle trattative rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente.
<b>COMMISSIONI DI GESTIONE</b>	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi ed oneri sostenuti dalla stessa, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento. In queste sono ricomprese le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del Cliente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito.
<b>DECORRENZA</b>	È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.
<b>INTERESSI DI MORA</b>	Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.
<b>INTERMEDIARIO DEL CREDITO</b>	È un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione almeno una delle seguenti 1) attività: presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
<b>MEDIATORE CREDITIZIO</b>	È un intermediario del credito che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente.
<b>NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO</b>	È pari all'importo realmente percepito dal Cliente e si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).
<b>INDENNIZZO DI RIMBORSO</b>	È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.
<b>SPESE ISTRUTTORIA</b>	Spese sostenute e/o dovute per l'analisi della cedibilità del prestito.
<b>T.A.E.</b>	È il tasso annuo effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate del finanziamento concesso.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO</b>	
<b>T.A.E.G.</b>	Calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE</b>	È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Per il calcolo si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente documento.
<b>T.E.G.</b>	
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE</b>	È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione.
<b>T.A.N.</b>	
<b>TASSO ANNUO NOMINALE</b>	È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.